



**TRIBUNALE**  
**DI TORRE ANNUNZIATA**

\*

**SENTENZA**

\*

**IL GIUDICE**

A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 20 gennaio u.s., così provvede:

- letta l'istanza formulata per la ristrutturazione del debito familiare depositata da [REDACTED] [REDACTED] (CF [REDACTED]) e [REDACTED] [REDACTED] (CF [REDACTED]), affetta da disabilità al 100%), titolare di plurimi cespiti immobiliari ubicati in [REDACTED], stimati in € 412mila per un presumibile valore di offerta per € 313mila (uno dei quali oggetto di procedura esecutiva in cui è stato stimato € 25mila, a seguito dei continui ribassi d'asta), coniugati con 3 figli (di cui uno affetto da invalidità totale a seguito di un grave incidente stradale occorso nel 1996), entrambi pensionati (ca € 3mila mensili netti percepiti, cui va aggiunta l'indennità per la disabilità di [REDACTED], pari ad ulteriori € 1,2mila) che rappresentano una situazione debitoria pari a € 206mila, nei confronti di *i*) Knicks spv srl (creditore ipotecario pari a € 53,4mila, in virtù di mutuo fondiario contratto nel 2005) *ii*) creditori erariali, per € 30mila nonché *iii*) il restante ceto creditorio chirografario costituito da IFIS NPL servicing srl (€ 70mila), Italcredit spa (€ 25mila) e Banca sistema spa (€ 19,7mila) ed infine *iv*) Enel energia spa (€ 5,8mila), cui destinare parte dei propri redditi, eccedenti il cd "minimo vitale" stimato in € 2.068,00 mensili (calcolati secondo il metodo di cui all'art. 283 CCII) ovvero pari a € 1.000,00, finalizzati al pagamento integrale tanto del creditore ipotecario (fino a maggio 2028) quanto di quelli privilegiati

(creditore erariale, per n. 38 rate a decorrere dal mese di giugno 2028) ed il 20% (poi divenuti 30% a seguito di memoria integrativa) dei restanti creditori chirografari (per complessivi ca € 24mila), oltre che i pagamenti in favore dell'OCC nonché dell'*advisor* in pre - deduzione (successivamente al pagamento del creditore ipotecario, ovvero al giugno 2028) per un durata complessiva di 66 rate mensili, cui aggiungere € 400,00 mensili da parte di [REDACTED], sottoscrittore del piano a titolo di "*finanza esterna*" (per complessivi ca € 92mila)

- letta la relazione particolareggiata dell'OCC (dott.ssa Vanacore) che ha riferito delle vicissitudine familiari (incidente stradale nel 1996 a seguito del quale il figlio ha riportato una situazione di inabilità totale, con notevole costi conseguenti ai ripetuti interventi riabilitativi; gli interventi chirurgici subiti da Clementina Vietiello per l'asportazione di carcinomi maligni nel 2001 e 2010 - cui ha fatto seguito un profondo stato depressivo, certificato - ma, soprattutto, la perdita dei risparmi accumulati patita nel 2009 per effetto di una truffa perpetrata ad opera di un promotore finanziario che ha dilapidato l'investimento cagionando non solo patologia personale ma anche difficoltà nel pagamento delle rate mensili di mutuo) nonché attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, precisando, nella memoria integrativa, come l'esclusione della pensione di invalidità percepita dal figlio, pur costituendo una fonte di entrata per il nucleo familiare, risulta integralmente destinato al soddisfacimento delle esigenze personali particolari del beneficiario, come detto, affetto da grave malattia invaliditante

- letti gli atti di opposizioni ad opera dei creditori (Banca sistema spa e Italcredit spa) e i motivi di doglianza, per cui l'OCC rileva la violazione del merito creditizio ex art. 124 *bis* TUB all'atto della concessione del finanziamento (secondo cui "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*") ostando, tale condotta alla proposizione di motivi di opposizione ex art. 69 CCII (secondo cui "*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo*

*aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta").*

Tutto ciò premesso, la domanda è accolta.

Le cause della situazione di crisi vanno ricercate nelle gravi vicissitudini familiari (ivi comprese le patologia – neoplasia - che, nel corso del tempo, hanno colpito ██████████ ██████████, altresì affetta da depressione tale da compromettere il regolare svolgimento della vita quotidiana, come certificato dall'ASL di Napoli 3 nel mese di aprile 2024) e nella sequenza di eventi sfortunati che ha colpito l'intero nucleo familiare ovvero, principalmente, l'incidente catastrofico occorso al figlio ██████████ nel 1996 – tale evento è indubbio -, con tutti gli intuibili gravi strascichi in termini sia di radicale mutamento *in peius* delle condizioni di vita dell'intera famiglia, concentrata sugli obblighi di assistenza del figlio totalmente disabile (ed incapace di produrre reddito) e bisognoso di cure materiali ed assistenza costanti (stante l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana) che di correlate ed ingenti spese di mantenimento, solo in parte coperte dal sussidio di cui egli beneficia periodicamente: ciò costituisce un dato di fatto, nemmeno oggetto di rilievo da parte degli opposenti, ed acclarato dall'OCC all'uopo nominato, e certificato da una diagnosi, allegata agli atti e risalente al 2 dicembre 2024, in cui si attesta anche come ██████████ sia *“affetto dagli esiti di un trauma cranico emorragico per incidente stradale, con deterioramento mentale e crisi epilettiche secondarie nonché bronchite cronica da assunzione di tabacco (“accanito”) e da grave ed irrefrenabile ludopatia con dispendio economico della famiglia”* ovvero da grave dipendenza dal gioco d'azzardo (ludopatia) nonché dal consumo smodato di tabacco. Ed è appena il caso di rilevare come costituisca dato di esperienza comune come una situazione familiare così gravemente compromessa, nella quotidiana serenità, negli affetti e nella conduzione della vita di tutti i giorni, generi una situazione di crisi non solo economica ma anche esistenziale, con un figlio

totalmente disabile e dedito ad ossessivi e certificati comportamenti compulsivi – comportamenti figli dell’incapacità di condurre una vita attiva e della conseguente assenza di ogni stimolo - particolarmente dispendiosi da un punto vista di impiego di risorse economiche (come il gioco compulsivo e l’assuefazione al tabagismo, definito “cronico” dal medico curante) di cui è difficile darne adeguata giustificazione documentale, anche perché riferiti a fatti molto risalenti nel tempo (l’incidente è occorso nel 1996) ma che, senza dubbio, costituiscano motivo di spesa incontrollabile attuale per la famiglia, visto il permanere di questa condizione irreversibile, che la pensione di invalidità pur percepita, può soltanto, parzialmente colmare. Ciò costituisce un dato di comune esperienza, difficilmente documentabile (si pensi agli esborsi quotidiani per tali abitudini) come meglio si argomenterà *infra*. La supposta carenza di documentazione, lamentata da Italcrowd spa e Banca sistema spa, può giustificarsi in questi termini ovvero, scontato il fatto sfortunato occorso a ████████ nel lontano 1996 e le fisiologiche ripercussioni sull’andamento della vita familiare, essa può giustificarsi in relazione all’epoca molto risalente dei fatti come denunciati (con la connessa fisiologica irreperibilità della documentazione, normalmente dispersa dopo tanto tempo, che attesti, analiticamente, la affermazioni dei ricorrenti), colmata dalla certificazione della situazione patologica ed esistenziale tanto di Raffale (dipendenza dal gioco nonché forte tabagista) quanto di altri membri del nucleo familiare (patologia depressiva di ████████████████████), e superata in base al dato di comune esperienza della intrinseca coerenza degli esborsi costantemente sostenuti dal nucleo familiare che conferiscono alla narrazione dei fatti del ricorrente, secondo *l’id quod plerumque accidit*, una logica attendibilità, dovendo, infatti, l’indagine essere condotta anche in base ad un criterio di ragionevolezza che tenga conto dell’ordinario svolgimento della vita quotidiana e giudicare i fatti non in via atomistica (non essendo plausibile un riscontro documentale analitico per ogni vicenda narrata, *a fortiori* quelle lontane nel tempo) ma anche in base ad una valutazione generale delle vicende rappresentate in base ad una loro intrinseca e logica coerenza. Infatti, acclarate (perché certificate da specialisti) le condizioni di ████████ e della madre, appare del tutto fisiologico che dette

condizioni comportino esborsi costanti del nucleo familiare, nemmeno documentabili (si pensi alle spese quotidiane sostenute per la dipendenza dal gioco di Raffale di cui, intuitivamente, non rimane traccia), cui, in maniera altrettanto intuitiva, il sussidio percepito non appare adeguato (per quanto vada osservato come l'OCC non abbia profuso alcuno sforzo circa l'entità degli esborsi patiti quotidianamente dai genitori di Raffele esponendosi ai giusti rilievi degli opposenti, cui può supplirsi mediante il dato medio di esperienza).

Eventi traumatici cui ascrivere anche la truffa perpetrata ai danni dei ricorrenti dal promotore finanziario cui hanno affidato tutti i loro risparmi – altro fattore traumatico posto a fondamento della crisi, pur se malamente argomentato dall'OCC - , se ben inteso in più occasioni fino a raggiungere il culmine nel 2009 allorché detto promotore finanziario ha ricevuto la sanzione della radiazione dall'albo: fatti occorsi sistematicamente nel Comune di ██████████, luogo di residenza dei ricorrenti, tanto da assurgere alla cronaca locale dell'epoca e tutt'ora impressi nella memoria collettiva per la vastità del fenomeno che ha riguardato decine di famiglie e l'entità del danno arrecato (i risparmi di una vita delle famiglie coinvolte affidati a chi millantava lautissimi rendimenti dagli investimenti mai, tuttavia, eseguiti). Vero è che manca una denuncia/querela fatta ai danni del reo presso le competenti autorità, giammai presentata dai ricorrenti, ma ciò sembra attribuirsi a scelte insindacabili di questi all'epoca dei fatti cui non appare estranea né la circostanza del legame di amicizia o quanto meno di duratura conoscenza tra la vittima ed il reo (come rappresentato in occasione dell'audizione dei ricorrenti nel corso dell'odierno giudizio) e a cui ha contribuito anche una scarsa consapevolezza dei rimedi – anche giudiziali - a disposizione dei danneggiati, come più volte è dato riscontrarsi in casi analoghi che hanno imperversato nel territorio. L'elemento fiduciario, in questi casi, risposto dai risparmiatori (molto spesso sprovveduti) nei confronti del promotore finanziario non può assurgere ad elemento costitutivo di compartecipazione delle vittime al reato perpetrato proprio ai loro danni ed, automaticamente, ad elemento di addebito della

situazione di sovra – indebitamento per colpa grave dei ricorrenti, non potendo l'ordinamento esimersi dal fornire protezione proprio a soggetti più meritevoli perché socialmente più deboli, anche sotto il profilo della consapevolezza del sistema a tutela dei propri diritti. In base ad un ragionamento contro – fattuale, è possibile argomentare come, in assenza della perdita economica subita nel 2009, molto probabilmente, i ricorrenti non avrebbero fatto ricorso all'indebitamento sviluppatosi nel 2010 o, comunque, avrebbero potuto agevolmente far fronte ai prelievi periodici e soddisfare, così, i debiti contratti.

In aggiunta quanto illustrato, al rilievo circa la mancata valutazione della pensione di invalidità percepita da ██████ per la sua grave inabilità nell'ambito delle risorse disponibili della famiglia in favore del ceto creditorio può essere opposto come se, da una parte, detto sussidio, in ragione delle spese di mantenimento individuali sostenute in via ordinaria, può essere considerato, almeno su un piano astratto, bastevole alle esigenze di questi, dall'altra parte, occorre, viceversa, stimare le esigenze individuali in concreto avvertite da ██████ (affetto da gravissime disabilità e da inabilitanti dipendenze) tenuto conto della condotta di vita di questi uso, come da certificazione medica allegata, ad un consumo anomalo e smodato di prodotti tipici dell'accanito tabagista nonché affetto da ludopatia compulsiva che rende verosimile un ulteriore e costante apporto economico (quotidiano) costante dalla famiglia di appartenenza per sostenere questo stile di vita intuitivamente molto gravoso per le casse familiari. Non senza, in conclusione, ricordare come, stante questa consapevolezza nei ricorrenti, nella prospettiva di questi l'apporto del terzo, nella misura di € 400,00 mensili, è strumentale proprio a compensare la mancata destinazione al ceto creditorio, lamentato dagli oppositori, della pensione di invalidità, percepita da ██████, perché, come evidenziato, nemmeno integralmente soddisfattiva delle esigenze contingenti del beneficiario.

Alla luce di quanto precede, ed esaminati con la dovuta attenzione e cura i fatti che hanno interessato i ricorrenti nel corso del tempo nella loro sfortunata concatenazione, non appare seriamente predicabile alcun dolo/colpa grave o mala fede nell'assunzione della situazione debitoria e, dunque, alcuna colpevole assunzione di obbligazioni stante l'origine e l'aggravamento della crisi in fattore esogeni, articolati nel corso del tempo – dapprima la catastrofica situazione di [REDACTED] e la necessità di provvedere, quotidianamente, al dispendioso tenore di vita di questi a causa delle sue dipendenze e, successivamente, la sottrazione dei risparmi di una vita per la truffa perpetrata a danni dei ricorrenti - che, se non adeguatamente valutati, si presterebbero ad una valutazione non conforme ad un sentimento comune di giustizia ed equità.

Altro rilievo sulla consistenza del residuo patrimonio familiare, stimato in € 415mila (cifra da ridurre al minor importo di € 313mila, stante l'entità cui può essere ancorata l'offerta minima rispetto al prezzo posto a base della procedura competitiva, pari a ¼ secondo le norme del codice di rito), che assicurerebbe una capienza maggiore dell'alternativa liquidatoria, costituito da due unità immobiliari attualmente adibite ad abitazione dei ricorrenti, l'una, e l'altra, al figlio [REDACTED].

Il rilievo potrebbe essere fondato, salvo smentita, tuttavia, per effetto delle considerazioni di cui *infra*.

Infatti, sul punto, va rilevato come il credito preteso da Italcredit spa (€ 25,6mila) e Banca sistema spa (€ 19,7mila), opponenti, è sorto per effetto di contratti di finanziamento personali erogati, rispettivamente, in data 9 aprile 2021 (rata mensile di € 366,00) nonché in data 24 settembre 2024 (rate mensili da € 175,00) che gravavano su un patrimonio già oberato di rate per l'estinzione di precedenti finanziamenti gravanti per complessivi € 1.740,00 perché erogati da BNL spa (nel 2010, con rata mensile pari a € 1.000,00) nonché da MPS spa (poi Ifis NPL servicing spa) (nel 2013, con rata mensile di € 740,00) ossia, in altri termini, i coniugi, all'epoca del

finanziamento erogato da Italcredit spa, godevano di redditi nella misura complessiva pari a € 2.758,00 di cui € 1.928,18 (██████████ ██████████) ed ulteriori € 830,41 (██████████ ██████████) (anno 2021, epoca del finanziamento di Italcredit spa) incrementati, successivamente, a € 3.096,00 di cui € 2.119,14 (████████████████████) ed ulteriori € 977,10 (████████████████████) (anno 2024, epoca del finanziamento di Banca sistema spa) gravati, tuttavia, al 2021 (all'atto della concessione del primo finanziamento da parte di uno degli oppositori) da rate nella anzidetta misura di € 1.740,00, residuando redditi (variabili da € 1.000,00, nel 2021, e € 1.300,00 nel 2024), *ex se*, palesemente inidonei garantire il sostentamento vitale di una famiglia con tre figli di cui uno affetto dalla gravi disabilità (con i connessi costi). Infatti, appare già *prima facie*, senza particolari approfondimenti valutativi, la inadeguatezza del rapporto rata/reddito percepito già nel 2021 in termini di concreta sostenibilità dei nuovi impegni assunti dai ricorrenti all'atto della contrazione già del primo dei due finanziamenti nel 2021 (con Italcredit spa) – *a fortiori* nel 2024, con il nuovo finanziamento erogato da Banca sistema spa – per cui era già, *ex ante*, predicabile la situazione di crisi prevedibilmente poi verificatasi nel 2025 che ha condotto alla presente procedura; anzi è predicabile come Italcredit spa e Banca sistema spa abbiano contribuito proprio a determinare od aggravare la condizione di dissesto dei ricorrenti sfociata, poi, in una crisi irreversibile allorché, quali operatori qualificati, avevano tutti i mezzi per misurare la ragionevole proporzione tra la situazione reddituale e l'entità complessiva. Infatti, il giudizio sul merito creditizio si esprime sulla capacità del reddito disponibile (ca € 3mila, nel caso in esame) cui dedurre le spese e l'importo necessario a mantenere un “dignitoso” tenore di vita, ritenendo, a tal fine, idonea una quantificazione di quest'ultimo non inferiore all'importo ritraibile da quanto indicato all'art. 283 CCII (*in parte qua* si riferisce al “*possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del*

*Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*): sul punto, l'OCC ha stimato un reddito vitale minimo pari a ca € 2mila (si richiama la relazione particolareggiata, a pag. 6, in cui, testualmente, l'OCC dichiara che *“In applicazione dei predetti parametri al caso di specie [i.e. i criteri di cui all’art. 283 CCII NDR], si ha che l’importo dell’assegno sociale, pari ad € 538,68 per il 2025 aumentato del doppio, moltiplicato per 2,54 (nucleo familiare di 3 componenti, di cui 1 disabile), restituisce la somma di € 2.052,37 che rappresenta l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”*) di talché è possibile affermare che, già anteriormente nel 2021 (allorché è intervenuto il credito di Italcredit spa), il reddito complessivamente disponibile del nucleo familiare (ca € 3mila) fosse gravato, in maniera insostenibile da rate per € 1,7mila che incidavano significativamente, sulla porzione disponibile a garantire quel “dignitoso” tenore di vita che l’intero impianto normativo in tema di sovra – indebitamento intende salvaguardare. Alla stregua di quanto precede, la sanzione comminata dall’ordinamento, all’art. 69 CCII, è quella di precludere l’opposizione e/il reclamo all’intermediario finanziario ripugnando che, con la propria condotta, ha contribuito a causare la situazione di crisi, Vero è che, in occasione della profilatura del cliente ad opera di Banca sistema spa all’atto della concessione del finanziamento nel 2024, [REDACTED] ha dichiarato di non avere altri finanziamenti (oltre quello gravato da cessione di 1/5 per € 146,00 mensili) ma la verifica del merito creditizio va condotta in maniera approfondita, al fine di evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento a tutela anche del sistema creditizio (sana e prudente gestione) cui è strumentale, non affidandosi, esclusivamente, alle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie ma anche da fonti esterne (qualificate) ovvero dalla consultazione di una banca - dati pertinente, tra cui annoverare la centrale dei rischi bancari/CRIF o anche ispezioni ipotecarie presso l’Agenzia del territorio (al fine di accertare eventuali gravami sul patrimonio del debitore a garanzia di altri finanziamenti contratti), come sancito dall’art. 124 bis TUB, cui un soggetto professionale, altamente qualificato deve rivolgersi, ove sono segnalati e dalla cui diligente interrogazione

sarebbe emersi non solo pregressi finanziamenti superiori a € 30mila (segnalati alla centrale rischi che, infatti, non riguarda solo i crediti in “sofferenza” ma anche altri finanziamenti superiori a certe soglie di valore) tra cui quello contratto nel 2013 da MPS spa (poi Ifis NPL servicing spa, per residui € 70mila) ma, altresì, l’ipoteca iscritta nel 2010 a garanzia del mutuo concesso da Knicks spa srl (già BNL spa), in entrambi i casi pregressi debiti contratti anche da [REDACTED] (stante quanto dichiarato dall’OCC). Ed è opinione dello scrivente che la eventuale reticenza del consumatore al momento della compilazione del questionario predisposto dal finanziatore in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento non integra una condotta fraudolenta, ostativa all’ammissione del consumatore alla procedura: tale contegno precontrattuale difettando, infatti, di una reale portata decettiva, stante la sua inidoneità a condizionare la volontà dell’ente creditizio di erogare il credito, il quale è, in ogni caso, tenuto a compiere autonomamente una prudente e diligente valutazione del merito creditizio del contraente, non potendo limitarsi ad accettare supinamente e senza verifiche le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo (cfr, sul punto, Trib. Torino, 14 giugno 2024). Ed è appena il caso di richiamare come l’onere di provare di aver adempiuto ad una corretta stima del merito creditizio gravi sull’intermediario finanziario quale fatto estintivo della propria responsabilità (Trib. Napoli nord 21 aprile 2021 secondo cui *“Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto”*). Di talché, una volta accertata la violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB, ne consegue come l’opposizione, spiegata dall’intermediario finanziario che versi in colpa per una non adeguata valutazione del merito creditizio, sia da ritenersi *tamquam non esset* (perché priva di legittimazione attiva nella proposizione), impendendo lo stesso scrutinio comparatistico tra il contenuto della proposta e

l'alternativa liquidatoria ex art. 70 CCII (*in parte qua* dispone che “*Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata*”) presupponendo l'applicazione della norma una opposizione ritualmente proposta.

**P.Q.M.**

omologa l'accordo di ristrutturazione del debito, come in premessa, con la precisazione che il compenso all'OCC sarà liquidato dal giudice delegato, all'atto della verifica della corretta esecuzione degli impegni assunti ex art. 74 CCII e non mediante trattenuta iniziale sulle rate.

**MANDA**

alla cancelleria per gli adempimenti di rito (comunicazione all'OCC, che procederà alla comunicazione ai creditori e al ricorrente).

Torre Annunziata, 23 gennaio 2026

**Il giudice**

*Dott. Anseto Pisapia*